

Presidente di seggio elettorale

Per svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale è necessario essere iscritti all'apposito albo. Le iscrizioni all'albo si chiudono il **mese di ottobre di ogni anno**.

Scaduto il termine, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale esamina l'idoneità e i requisiti dei richiedenti e inoltra l'elenco degli scriventi alla Corte di appello di Venezia. L'iscrizione all'albo dei presidenti, viene disposta dal presidente della Corte di Appello di Venezia e resta valida fino a quando il medesimo ne disponga la cancellazione per la perdita dei requisiti previsti dalla legge, la domanda non dovrà essere rinnovata ogni anno.

Entro il 20° giorno precedente le consultazioni elettorali, la Corte di appello di Venezia nomina i presidenti di seggio tramite sorteggio dall'albo. L'incarico diventa obbligatorio per le persone designate salvo grave impedimento da comunicare all'ufficio elettorale entro 48 ore dalla notifica della nomina o appena si verifica un evento di forza maggiore che rende impossibile tale adempimento. Il rifiuto non giustificato è soggetto ad una sanzione amministrativa.

Per ogni effetto di legge, il presidente di seggio è considerato pubblico ufficiale durante l'esercizio delle sue funzioni.

Nel caso in cui i soggetti nominati dalla Corte d'Appello non accettino, per qualsiasi motivo, la nomina, il sindaco può delegare la funzione di presidente di seggio elettorale, anche a soggetti non iscritti all'Albo dei Presidenti. In tale ipotesi, potranno essere prese in considerazione come disponibilità alle eventuali nomine d'urgenza, anche le **domande di iscrizione all'albo dei presidenti**.

In occasione delle consultazioni elettorali l'ufficio elettorale organizza incontri formativi sulle incombenze che deve svolgere il presidente di seggio. Per ulteriori eventuali informazioni sulle norme che regolano la materia è possibile rivolgersi direttamente all'ufficio elettorale.

Requisiti di idoneità

- essere in possesso del diploma di scuola media superiore;
- essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di San Giorgio delle Pertiche;
- non avere più di 70 anni di età;
- non presentare cause di incompatibilità previste dall'art. 38 del D.P.R. 30.03.1957 n. 361 e dall'art.23 del D.P.R. 16.05.1960 n. 570 (essere dipendente dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni, dei Trasporti, appartenere alle Forze Armate in servizio, essere medici funzionari dell'Ulss, dipendenti comunali comandati a prestare servizio presso l'Ufficio elettorale).

Per ragioni di opportunità, non possono svolgere la funzione di presidente di seggio: gli ascendenti, discendenti, parenti o affini fino al secondo grado o coniugi di un candidato alle elezioni amministrative del Comune di San Giorgio delle Pertiche nonché i delegati di lista e mandatarî elettorali.

Modulistica da presentare

[Modulo richiesta presidente](#)

Normativa di riferimento

Legge n. 53 del 21 marzo 1990 "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale".

DPR 16 maggio 1960, n. 570 "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali".